



Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11

Titolo V - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

ORIENTAMENTI OPERATIVI

per la redazione del PAT

GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI



f379297e



INDICE

L'evoluzione della normativa.....3

La normativa vigente5

Le modalità per la realizzazione degli allevamenti zootecnici 8

L'individuazione degli allevamenti..... 9

Gli allevamenti nei nuovi strumenti urbanistici comunali 11

L'inserimento territoriale degli allevamenti..... 13

Le norme tecniche dei PAT 18



L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Fino al 2004 la realizzazione degli allevamenti è stata disciplinata dalla DGR n. 7949/1989, avente come oggetto la determinazione dei limiti di rispetto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi dagli insediamenti civili.

**Dalla DGR
n. 7949/1989 alla
DGR n. 3178/2004**

Tale deliberazione specificava che le problematiche di natura urbanistica legate alla localizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi in relazione all'organizzazione del territorio era legato alla "dimensione ambientale" di tali insediamenti; la normativa introduceva pertanto alcune limitazioni nella realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi – sulla base sia della dimensione degli che di alcune caratteristiche tecniche dei medesimi (tipologia costruttiva dell'ambiente di stabulazione, sistema di ventilazione, sistema di stoccaggio delle deiezioni) – per evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale.

L'opportunità di introdurre tali limitazioni era dettata dall'esigenza di ridurre l'inquinamento dei terreni e delle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti.

L'attuale disciplina in materia di realizzazione degli allevamenti zootecnici di cui al punto 5) della DGR n. 3178/2004, ha confermato il complessivo impianto metodologico della citata DGR n. 7949/1989 procedendo al suo aggiornamento al fine di recepire le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute nel settore zootecnico che, in alcuni casi, hanno sensibilmente limitato le ricadute ambientali legate alla presenza degli allevamenti nel territorio e le relative conseguenze urbanistiche in termini di ampiezza delle distanze. Infatti, le problematiche della localizzazione degli allevamenti sono affrontate in considerazione del grado di nocività che i medesimi possono presentare, soprattutto per quanto riguarda le esalazioni moleste, al fine di evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici (intensivi e non), nonché dell'ampliamento di quelli esistenti.

Le limitazioni poste dalla norma sono dettate, anche in questo caso, dall'esigenza di ridurre l'impatto ambientale sui dei terreni e sulle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti, disciplinando l'esercizio dell'attività di allevamento in maniera compatibile con i limiti e i diritti dei terzi, secondo principi generali di prevenzione e di riduzione dei rischi; scopo della norma è infatti quello di ricercare un equo temperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento quali possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali, e lo *ius edificandi* dei proprietari di immobili posti in prossimità.

Infatti, la DGR n. 3178/2004, lettera d, punto 5), ha individuato i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie



f379297e



costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale”, definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali sulla base sia della dimensione degli allevamenti e di alcune caratteristiche tecniche (tipologia costruttiva dell’ambiente di stabulazione, sistema di ventilazione, sistema di stoccaggio delle deiezioni).

La medesima deliberazione ha reputato necessario disporre l’applicazione delle distanze minime reciproche – analogamente a quanto precedentemente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989 – anche agli allevamenti annoverati quali “strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico.



LA NORMATIVA VIGENTE

La LR n. 11/04, nel disciplinare la realizzazione di strutture destinate all'allevamento zootecnico, ha confermato nell'art. 44 la distinzione tra gli allevamenti che mantengono un legame funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento" (comma 8), e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi" (comma 9), considerati come "il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola".

**LR n. 11/2004,
art. 44**

Gli Atti di Indirizzo – approvati con DGR n. 3178/2004 e smi nell'ambito delle disposizioni applicative della legge regionale sul governo del territorio – hanno individuato i criteri e la modalità per la verifica della sussistenza del nesso funzionale tra allevamento e fondo agricolo.

**DGR n. 3178/2004
e smi**

Il nesso funzionale è legato:

- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;
- alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d'allevamento - del quasi completo ricorso all'approvvigionamento esterno;
- alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente (cfr. lettera d), punto 3, tabella 1).

Inoltre, al fine di evitare l'insorgere sul territorio di problemi di ordine ambientale e di conflitti legati in particolare alla vicinanza tra allevamenti ed edifici destinati ad abitazioni che non siano funzionali all'azienda (centri abitati e case sparse), sono stati individuati i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnici in relazione alle tipologie costruttive e alla dimensione dell'allevamento, nonché alla qualità e quantità di inquinamento potenziale, definendo altresì le distanze degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà, dalle residenze civili sparse e dalle residenze civili concentrate (cfr. punto 5, della lettera d) *Edificabilità zone agricole* della DGR n. 3178/2004 e smi). Si evidenzia che l'applicazione delle distanze minime reciproche riguarda tutti gli allevamenti "intensivi", nonché gli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" che superino un determinato carico zootecnico.

Infine, la deliberazione di Giunta regionale dispone l'applicazione delle distanze minime reciproche anche ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

Innovativamente rispetto alla DGR n. 7949/1989, la deliberazione n. 3178/2004 ha voluto introdurre specifici criteri in merito alla "valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti" (cfr. punto 4



f379297e



della lettera d) della DGR n. 3178/2004). Tale normativa – che individua per i nuovi insediamenti zootecnici, le distanze dagli allevamenti zootecnici preesistenti – trova applicazione esclusivamente per gli allevamenti avicoli e suinicoli, al fine di limitare l’insorgere di nuove epidemie di influenza aviaria; tali disposizioni traggono origine dal fatto che la vicinanza degli allevamenti avicoli, sensibili al virus influenzale, è un oggettivo fattore di diffusione dell’infezione.

Nel corso dell’applicazione di tale specifica normativa, si è preso atto che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l’innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, ha in molti casi sensibilmente ridotto l’impatto ambientale generato dagli allevamenti medesimi.

Le migliori tecnologie

In particolare, a livello comunitario, a seguito dell’approvazione della Direttiva 2008/1/CE, sono state progressivamente definite le “migliori tecniche disponibili (BAT)”¹ da adottarsi negli allevamenti zootecnici che consentono di attuare – secondo indiscutibili criteri tecnico-scientifici – la prevenzione e la riduzione dell’impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive.

Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano (emissioni diffuse).

Le “migliori tecnologie disponibili” per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento fanno riferimento all’insieme delle tecnologie e dei processi più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell’ambiente, che siano state ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore. Quelle che interessano il settore zootecnico riguardano principalmente la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico delle deiezioni che, unitamente all’applicazione delle buone pratiche agricole e delle tecniche nutrizionali, vanno ad incidere sulla riduzione dell’inquinamento potenziale degli allevamenti, interessando in particolare la catena di gestione delle deiezioni animali, ai fini della riduzione delle emissioni di ammoniaca, nonché di altri gas (anidride carbonica, protossido di azoto) e degli odori.

È stata pertanto effettuata la ricognizione delle BAT e della potenziale capacità delle singole tecniche e/o buone pratiche nel ridurre la produzione di emissioni da parte degli allevamenti, tenendo conto delle tecniche di allevamento diffuse nelle diverse realtà territoriali della Regione Veneto. In particolare, è stata tenuta in considerazione la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca di ciascuna tecnica di allevamento e gestione delle deiezioni, come già riportato nel

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.



documento dell'Unione europea denominato BRef (documento di riferimento delle BAT).

Con la DGR n. 856/2012 è stato conseguentemente definito il sistema dei parametri per l'attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici, riconoscendo un incentivo in termini di distanze agli allevamenti che prevedono l'applicazione delle BAT o similari. Ciò ha determinato la ridefinizione delle distanze minime reciproche degli allevamenti dalle civili abitazioni (singole o concentrate) e dalle zone non agricole.

La medesima DGR 856/2012 dispone l'applicazione delle distanze minime reciproche anche ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

**Aggiornamento
della DGR n.
3178/2004 punto 5):
la DGR n.
856/2012**



f379297e



LE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

L'articolo 44, comma 9, della LR n. 11/2004 definisce l'allevamento zootecnico-intensivo "il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola".

**L'insediamento
zootecnico**

Gli Atti di Indirizzo, lett. d), punto 5), come modificato dalla Dgr n. 856/2012, definiscono più in generale l'allevamento "come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti".

Coerentemente con tale definizione, il medesimo punto 5) chiarisce che la normativa sulle distanze si applica – sia nel caso di nuovi allevamenti che di ampliamenti dei centri zootecnici preesistenti – ai soli fabbricati destinati alla stabulazione degli animali, nonché alle vasche scoperte e alle concimaie aperte; sono invece esclusi tutti gli edifici/locali destinati ad uso diverso dalla stabulazione, nonché le strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti.

Nel definire il "perimetro dei fabbricati" rispetto al quale applicare le distanze minime previste dalla normativa, vanno pertanto presi in considerazione tutti i locali, strutture e spazi anche aperti (paddock) destinati alla stabulazione cioè al ricovero e all'allevamento degli animali, con esclusione dei locali destinati specificatamente ad ospitare apparecchiature legate alla conduzione e gestione dell'allevamento (locali accessori), dove gli animali sono presenti per un tempo molto limitato e in numero ridotto (per esempio: sala di mungitura) o non sono per niente presenti (per esempio: sala deposito latte).

Si rileva infatti che gli edifici destinati alla stabulazione rappresentano solo una parte del complesso edilizio costituente il centro zootecnico, il quale comprende non solo la "stalla", ma anche i locali accessori, i manufatti per la conservazione dei foraggi (fienili e silos) e degli alimenti (silos e magazzini), i ricoveri macchine e attrezzi, etc.

Nella DGR n. 3178/2004, come modificata dalla DGR n. 856/2012, la determinazione delle distanze reciproche dei nuovi insediamenti zootecnico-intensivi e di parte delle strutture agricolo-produttive, nonché dell'ampliamento di quelli esistenti, è strettamente correlata al concetto di inquinamento potenziale. Gli allevamenti, da principio, vengono suddivisi in tre classi dimensionali, in termini di carico zootecnico, in relazione alla specie allevata; a ciascuna delle classi corrisponde una distanza minima dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici, che varia da 15 a 25 metri.

**Distanze minime e
le fasce di rispetto
reciproche**

Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni viene attribuito un punteggio sulla base della tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia, sul sistema di ventilazione e sullo stoccaggio e trattamento



f379297e



delle deiezioni. In funzione del punteggio ottenuto e della classe dimensionale di appartenenza, vengono stabilite sia le distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, come stabilito dalla DGR n. 3650/2008), che variano da 100 a 700 metri, che dai centri abitati, ricomprese tra 100 e 500 metri, nonché le distanze tra insediamenti zootecnici e residenze sparse, che si estendono tra 50 e 250 metri.

La distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole.

In proposito, deve essere evidenziato che per il rispetto delle distanze tra allevamenti e residenze, vige il principio di reciprocità.



f379297e



L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Per l'individuazione delle diverse tipologie di allevamenti presenti sul territorio comunale è possibile consultare consultate le seguenti fonti informative **Fonti informative**

- a. Dati Servizio Veterinario ULSS: fornisce l'elenco di tutti gli allevamenti zootecnici che insistono sul territorio comunale distinti per specie, e per ciascuno riporta, oltre alle indicazioni anagrafiche, la consistenza in termini di capi allevati (capacità effettiva e capacità potenziale); non vengono tuttavia fornite informazioni di dettaglio in merito alle tipologie di animali allevati e pertanto non è possibile una caratterizzazione precisa del peso vivo allevato.
- b. Dati SISP, Sistema Informativo del Settore Primario della Regione Veneto: Dati sulle aziende agricole attive nel territorio regionale Veneto, con la specificazione dell'indirizzo produttivo.
La Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici riporta per ciascuna unità operativa ubicata sul territorio comunale le principali caratteristiche degli allevamenti (consistenza numerica di dettaglio, tipologie di stabulazione, superfici impiegate per utilizzazione agronomica dei reflui) che sono soggetti, ai sensi della DGR n. 1835/2016, alla presentazione della comunicazione; essa pertanto, non comprende l'intero comparto zootecnico, ma solo la popolazione di allevamenti la cui consistenza zootecnica determina una produzione di azoto zootecnico superiore ai limiti indicati dalla normativa per la presentazione delle Comunicazioni (1000 kg/anno in quanto il territorio comunale ricade in zona non vulnerabile ai nitrati).
- c. Dati CREV, Centro Regionale Epidemiologico Veneto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
- d. Dati aziendali a disposizione delle Amministrazioni comunali.
- e. Infine, possibile integrare e verificare i dati raccolti tramite l'analisi diretta sul campo.



f379297e



GLI ALLEVAMENTI NEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
.....

Al punto 5) degli Atti di Indirizzo viene specificato che le distanze tra allevamenti e limiti delle zone agricole, confini di proprietà, abitazioni non aziendali, sono reciproche; pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

Individuazione e rappresentazione degli allevamenti e delle fasce di rispetto

Gli allevamenti esistenti generatori di fascia di rispetto diventano, pertanto, degli “elementi generatori di vincolo” e, in quanto tali, devono essere individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano di assetto del territorio; è inoltre necessario procedere alla rappresentazione grafica nello specifico elaborato cartografico tav. 1 - *Carta dei vincoli* del PAT, in quanto elementi generatori di vincolo. A tal fine vanno considerati sia gli allevamenti intensivi che le strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1. Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 - *Carta dei vincoli* esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di “vincolo” – demandando al PI l’individuazione delle fasce di rispetto (cfr. par. 9 bis, punto 5, della lett. d).

Già in fase di redazione di PAT devono essere rappresentati graficamente (nella Carta degli elementi produttivi strutturali) gli allevamenti generatori di vincolo e, a titolo indicativo, le distanze minime reciproche nella loro estensione minima e massima, in relazione alla classe dimensionale degli allevamenti.


In fase di redazione del PI dovranno quindi essere accertati in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT, sulla base di un’indagine e schedatura che rilevi la consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5 (tipo di allevamento, classe dimensionale, tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia, ventilazione, sistema di stoccaggio delle deiezioni), al fine di individuare le fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

Tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.




f379297e





Alcuni esempi di rappresentazione cartografica



L'INSERIMENTO TERRITORIALE DEGLI ALLEVAMENTI

Qualora vi sia un'elevata presenza di allevamenti nel territorio comunale, o nel caso gli allevamenti siano vicini ai centri abitati o comunque possano interferire con le strategie di sviluppo del piano strutturale, è sostanziale che già nel quadro conoscitivo del PAT si proceda all'individuazione e rappresentazione cartografica delle effettive fasce di rispetto degli allevamenti che generano vincolo, sulla base dei parametri di cui alla DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5.

Una corretta pianificazione del territorio non può, infatti, prescindere dal rilevamento degli allevamenti presenti, della loro consistenza e della loro valutazione sulla base delle condizioni di allevamento, sia strutturali che gestionali, che direttamente o indirettamente incidono sull'impatto generato dalle attività di allevamento stessa. Ciò sia al fine di tutelare il comparto agro-zootecnico attivo nel territorio, sia al fine dell'individuazione di eventuali conflitti tra tali attività e le scelte strategiche che il PAT intende assumere, con la previsione di nuovi sviluppi insediativi da attuare in sede di PI. A livello di quadro conoscitivo, la redazione di una carta delle conflittualità sarebbe utile per individuare graficamente le aree/ambiti in cui le conflittualità risultano maggiori.

Infatti, la ricerca di soluzioni non può transitare attraverso normative che impediscono alle attività zootecniche qualsiasi intervento di ampliamento, subordinandolo a "verifiche di compatibilità" ambientale con le previsioni del PAT. Analogamente, in attesa di un trasferimento o di un blocco, il proseguimento delle attività zootecniche non deve essere impedita attraverso norme che limitano gli interventi possibili alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Quanto sopra anche in ossequio al principio, ripetutamente riconosciuto in giurisprudenza, secondo cui, per essere la disciplina contenuta negli strumenti urbanistici generali destinata a svolgere i propri effetti ordinatori e conformativi esclusivamente per il futuro, i limiti e le condizioni cui viene subordinata l'attività edilizia non riguardano le opere già eseguite in conformità della disciplina previgente, che mantengono la loro precedente e legittima destinazione e possono di conseguenza essere assoggettate, pur se difformi dalle nuove prescrizioni, agli interventi necessari a mantenerne la funzione.

In proposito, si devono richiamare gli Atti di Indirizzo, lett. d), punto 5., par. 9 bis, laddove è stato chiarito che "gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato,



f379297e



anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica” (cfr. par. 9 bis, punto 5., della lett. d).

Il citato punto 7 bis prevede che gli stessi Comuni possono concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 11/2004.

Il punto 5) della deliberazione specifica infine la “reciprocità delle distanze” che devono essere rispettate anche in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia in presenza di un insediamento zootecnico (cfr. comma 8), salvo puntuali deroghe, previste al comma 9.

Il comma 9 così recita: “In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l’allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

**Le previsioni dei
PRC,
la reciprocità delle
distanze e le
deroghe ammesse**

Per "insediamenti esistenti" sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento urbanistico vigente a nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extra-urbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85)".

Rispetto all’originaria formulazione del disposto del comma 9 di cui alla DGR n. 3178/2004, la DGR n. 856/2012 ha specificato cosa si intende per “insediamento esistente”.

In sintesi, la deroga dal rispetto delle distanze dagli allevamenti intensivi di cui al comma 9. risulta applicabile nei seguenti casi:

- interventi di ampliamento di un edificio esistente;
- interventi su lotti posti all’interno di un insediamento esistente;
- interventi su lotti ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico



f379297e



vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l'allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

Tra gli insediamenti esistenti possono rientrare anche le zone individuate in sede di PAT quale edificazione diffusa, qualora si tratti di zone individuate e zonizzate dal PRG vigente come zto E4 o come aree di completamento extra-urbane e/o periurbane.

In tutte le altre situazioni, vale il principio di reciprocità richiamato al comma 8, che impone il rispetto delle distanze dagli insediamenti zootecnici esistenti *“in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia”*.

Risulta utile richiamare anche il contenuto del successivo comma 9 bis, introdotto con la DGR n. 856/2012, che fissa i principi per l'individuazione nel piano regolatore comunale di nuovi insediamenti, in presenza di allevamenti zootecnici generatori di vincolo. La disposizione chiarisce infatti che le Amministrazioni comunali possono prevedere nei propri strumenti urbanistici comunali *“nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica”*. A tal fine, prosegue il comma 9 bis, *“è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto”*.

Dalla lettura del punto sopra riportato si evince che l'attuazione di nuovi sviluppi insediativi individuati dal PAT/PATI non costituisce una deroga al rispetto delle distanze dagli allevamenti zootecnici esistenti, ma anzi richiede, quale condizione indispensabile perché il Comune possa dare attuazione alle previsioni, che la fascia di rispetto sia ridotta, mediante l'effettuazione di interventi di riqualificazione impiantistica con l'adozione delle “migliori tecniche disponibili”, o eliminata attraverso la dismissione o il trasferimento dell'allevamento stesso, facendo ricorso alla perequazione urbanistica, al credito edilizio e agli accordi pubblico-privato.

Il richiamo espresso alle aree di edificazione diffusa fa ritenere che qualora tali



f379297e



ambiti, individuati nel PAT/PATI con l'apposita grafia, abbiano nel PRG destinazione agricola diversa dalla E4 (zto E2 o E3), siano da intendersi quali nuovi sviluppi insediativi; pertanto, la loro attuazione è subordinata al rispetto delle distanze dall'allevamento, calcolate sulla base dei parametri di cui al Punto 5). Diversamente, qualora tali aree fossero già zonizzate nel PRG come E4 o anche C1 di completamento, rientrerebbero nella deroga prevista dal precedente comma 9.

Talora, l'incompatibilità tra gli allevamenti zootecnici esistenti e l'edificato rinvenibile nel territorio comunale, comporta la loro classificazione – tra le azioni strategiche della Carta della Trasformabilità – come elementi di degrado o opere incongrue. In proposito, si è dell'avviso che per gli allevamenti in esercizio e localizzati in zona propria, ma considerati dal PAT opere incongrue, il contrasto rispetto ai caratteri identitari del contesto debba essere conclamato, mentre per gli allevamenti classificati come elementi di degrado, debbano invece sussistere reali condizioni d'abbandono o addirittura di fatiscenza.

Inoltre qualora, a fini della compatibilità ambientale degli allevamenti, venga prevista la limitazione degli interventi possibili su di essi, devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.

Gli allevamenti zootecnici, parimenti ai centri aziendali, alle aziende agricole e alle strutture serricole, non possono altresì essere inclusi nell'edificazione diffusa, ciò al fine di evitare fenomeni di conflittualità con le funzioni extra-agricole previste per tali ambiti. Infatti, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno pertanto esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Ciò premesso, di fronte a situazioni di provata incompatibilità ambientale, si ritiene che debba essere preventivamente valutata dal PAT la possibilità di sviluppare accordi con i proprietari per attuare eventuali interventi di mitigazione ambientale o di adeguamento tecnologico. Nel contempo, esiste la possibilità per i Comuni di concorrere alla spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione

**Alcune criticità:
opere incongrue e
elementi di
degrado**

**Edificazione
diffusa**



f379297e



delle “migliori tecniche disponibili”², al fine di migliorare l’inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l’impatto ambientale, con riferimento agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004 (cfr DGR n. 3178 e smi, lettera d), punto 5., par. 7 bis).

² Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.



LE NORME TECNICHE DEI PAT

In applicazione delle disposizioni regionali vigenti e delle considerazioni sopra esposte, si espongono di seguito alcune osservazioni alle Norme tecniche dei PAT relative alla gestione degli allevamenti zootecnici.

➤ Vanno stralciate le norme comunali che attribuiscono al PI la possibilità di “limitare o impedire gli ampliamenti di allevamenti zootecnici nei casi di conflitto con le azioni strategiche del PAT e nei casi di particolare incompatibilità prevederne la dismissione o il trasferimento”.

➤ L’articolato normativo che prevede che “l’eventuale aumento di potenzialità intensiva di un allevamento, dovrà, comunque, avvenire previa valutazione di compatibilità tecnica, al fine di evitare che il conseguente ampliamento della relativa fascia di rispetto, non contrasti con le previsioni del PAT / PI e non vada a ledere eventuali diritti acquisiti da parte di altri soggetti” è in contrasto con la disposizione regionale per quanto attiene il “contrasto con le previsioni del PAT”, nonché con la conseguente attuazione in sede di PI. Del resto, situazioni di conflitto che si possono generare qualora in sede di primo PI siano riconfermate previsioni del previgente PRG che hanno determinato l’acquisizione di diritti da parte di soggetti, devono essere risolte attraverso il “ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis”, attraverso specifica disposizione di NT.

➤ La disposizione che demanda al PI il compito di “limitare gli interventi possibili, sino al trasferimento/blocco, alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria e a quelli che comportano una riduzione della classe e del punteggio dell’allevamento”, deve essere riformulata tenendo conto del fatto che devono essere comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell’art. 44 della LR n. 11/2004.

➤ Viene suggerito, in sostituzione, il seguente articolato: “Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l’adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di



f379297e



- migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.”.
- Le distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – stabilite dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, della lett. d), punto 5) della LR n. 11/2004 – si applicano non solamente agli allevamenti intensivi ma anche a quelli con nesso funzionale che hanno una consistenza superiore al limite della classe 1. Pertanto, vanno stralciate le disposizioni che attribuiscono al PI la “facoltà di stabilire distanze anche per allevamenti non intensivi ma che superano una determinata consistenza”, in quanto già individuate dalla disciplina regionale.
- Spetta al PAT individuare, nel Quadro Conoscitivo, tutti gli allevamenti zootecnici presenti nel territorio comunale, anche quelli che conservano la connessione con il fondo agricolo e a prescindere dalla zona urbanistica nella quale questi risultano ubicati. Inoltre, spetta al PAT individuarne l'eventuale conflittualità, in quanto nelle sue azioni strategiche di progetto rientra anche la classificazione delle opere incongrue. Pertanto, vanno stralciate disposizioni che rinviano al PI l'individuazione e relativa disciplina di “allevamenti non intensivi presenti in zona non agricola, che possano presentare conflittualità con la zona dove sono inseriti”.
- Poiché è compito del PAT, e non del PI, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia, vanno stralciate le disposizioni che rinviano al PI l'individuazione di “ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria”.
- Poiché è compito del PAT, e non del PI, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia, vanno stralciate le disposizioni che rinviano al PI l'eventuale individuazione di “una ulteriore fascia di rispetto a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti”; è infatti una scelta strategica rilevante per la pianificazione del territorio e in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa regionale in materia, in quanto le distanze sono già state individuate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i e variano in



f379297e



funzione del tipo di allevamento.

- L'individuazione delle opere incongrue attiene al PAT e non al PI; quest'ultimo può individuare le delimitazioni ad una scala di maggior dettaglio o aggiornare l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT. Pertanto, vanno stralciate disposizioni che attribuiscono al PI il compito di individuare “gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio”
- Viene suggerito, in sostituzione, il seguente articolato: “Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione individuata dal PAT”.
- Sono eccessivamente restrittive le disposizioni che obbligano ad effettuare opere di mitigazione ambientale per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione.
- La richiesta di “specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS” per attuare la trasformazione degli allevamenti soggetti a credito edilizio è priva di presupposti di legge, e pertanto va stralciata dalle disposizioni comunali.



f379297e

